

Comune di Vaprio d'Adda

Provincia di Milano

C.A.P. 20069



DISCIPLINA DEL MERCATO CONTADINO PRODOTTI AGRICOLI A KM 0

Testo approvato dal Consiglio Comunale il 25.07.2014 atto n. 30

In vigore dal 27.08.2014

INDICE

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 – Modalità istitutive
- Art. 4 – Soggetti ammessi alla vendita
- Art. 5 – Prodotti ammessi alla vendita
- Art. 6 – Rispetto delle norme igienico-sanitarie
- Art. 7 – Area per il Mercato contadino e posteggi
- Art. 8 – Utilizzo del posteggio
- Art. 9 – Occupazione di suolo pubblico
- Art. 10 - Comportamento e obblighi degli operatori
- Art. 11 - Comportamento e obblighi del Soggetto Gestore
- Art. 12 – Sanzioni
- Art. 13 – Effettuazione Mercati straordinari
- Art. 14 – Valorizzazione dei mercati contadini ed incentivi
- Art. 15 – Rispetto degli altri regolamenti comunali
- Art. 16 – Rinvio alle disposizioni di legge
- Art. 17 – Esposti all'Amministrazione comunale
- Art. 18 – Entrata in vigore
- Art. 19 - Pubblicità del Regolamento

ALLEGATI

- A) Planimetria, in scala 1/500, relativa al luogo di svolgimento del Mercato contadino.

Art. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina la modalità di vendita, trasformazione e divulgazione, anche a carattere culturale o didattico dei prodotti agricoli provenienti in via principale dall'attività diretta svolta da parte degli imprenditori agricoli in apposite aree o spazi, nel rispetto di principi e norme previsti dalle vigenti disposizioni di legge e in particolare:
 - Articolo 4 comma 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 20 novembre 2007;
 - Articolo 2135 del Codice Civile;
 - Art. 4 Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
 - Articoli 3 – 7 – 7 bis e 13 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
2. L'esercizio dell'attività di cui al presente Regolamento non è assoggettato o assoggettabile al Decreto Legislativo 114/1998 e s.m.i. ed alle Leggi regionali disciplinanti il commercio in sede fissa o su area pubblica.

Art. 2
DEFINIZIONI

Agli effetti del presente Regolamento s'intendono:

- *decreto legislativo*: il Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- *decreto ministeriale*: il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 20 novembre 2007;
- *norme igienico/sanitarie*: le norme igienico/sanitarie di cui al Regolamento 852/2004 CE;
- *Soggetto Gestore autorizzato dal Comune*: Associazione di categoria degli imprenditori agricoli che collabora con il Comune per l'attivazione e la realizzazione del Mercato contadino, alla quale sono demandate le funzioni di gestione del mercato e presenza di varietà di produttori nell'ambito del Mercato contadino a Km 0;
- *imprenditore agricolo*: colui che esercita un'attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile anche in forma associata, iscritto nel registro imprese di cui all'art. 8 della Legge 580/1993;
- *altri operatori*: coloro che effettuano erogazione di servizi o che effettuano attività dimostrative all'interno del Mercato contadino;
- *Mercato contadino*: lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1 comma 1 del presente Regolamento da parte di almeno tre o più imprenditori agricoli in un'area ben determinata;
- *area mercatale agricola*: l'area pubblica messa a disposizione, sulla quale si svolge il Mercato contadino di vendita diretta;
- *posteggio*: lo spazio di area mercatale agricola che viene utilizzato da ogni operatore per la vendita dei prodotti agricoli;
- *prodotti tipici lombardi*: prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia così come definiti dal Decreto Direttoriale 18 luglio 2005 emanato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
- *produzione biologica integrata*: tipo di produzione agricola che considera l'intero ecosistema agricolo, sfrutta la naturale fertilità del suolo, favorendola con interventi limitati, promuove la biodiversità dell'ambiente in cui opera ed esclude l'utilizzo di prodotti di sintesi e organismi geneticamente modificati;
- *struttura comunale competente*: Il Servizio assegnatario della Responsabilità del Procedimento per l'attivazione del Mercato contadino e del Presente Regolamento.

Art. 3
MERCATO CONTADINO DI VENDITA DIRETTA
MODALITA' ISTITUTIVE

1. Il Mercato Contadino a Km 0 di Vaprio d'Adda è istituito direttamente dall'Amministrazione Comunale con apposita delibera di Consiglio Comunale;
2. Il calendario per lo svolgimento del Mercato è fissato in ogni secondo sabato del mese, nella fascia oraria compresa fra le ore 8,00 e le ore 13,00. L'Attività di vendita potrà essere effettuata dalle ore 8,30 alle ore 12.30. Alle ore 13,00 l'area dovrà risultare libera da banchi e pulita;
3. Gli operatori partecipanti devono garantire al termine delle operazioni di vendita la perfetta pulizia dell'area, asportando e smaltendo qualsiasi rifiuto, sia umido che secco, dall'area di vendita;
4. La gestione del Mercato di cui al punto 1. potrà essere demandata dall'Amministrazione Comunale ad associazioni di categoria che ne facciano esplicita richiesta, previa indizione di Avviso pubblico di selezione. Dette associazioni provvederanno a garantire la presenza di varietà merceologiche dei prodotti in vendita, gestendo altresì l'assegnazione dei posteggi disponibili nell'area indicata da questa Amministrazione Comunale, nella misura massima del completamento degli spazi disponibili, e le partecipazioni degli operatori, impegnandosi ad operare in ottemperanza alle regole fissate dall'Amministrazione comunale con il presente disciplinare, verificando altresì che tutti gli operatori abbiano le caratteristiche indicate in questo regolamento per poter partecipare;
5. L'area di svolgimento è stata individuata nel quartiere denominato "Vaprio Sud" e precisamente lungo il Viale Francesco Melzi d'Eril nel tratto compreso fra la piazza circolare e l'incrocio con la Via Repubblica Cisalpina (Allegato A);
6. La tipologia dei prodotti ammessi alla vendita sono tutti quelli derivanti dall'attività d'imprenditore agricolo con particolare riferimento a: latte e derivati, ortaggi, frutta, carni, salumi, farine, riso uova, marmellate, confetture, sottoli e sottaceti, passate e pelati, miele e derivati, fiori, piante e sementi. Dovranno essere privilegiati prodotti locali e di stagione.
7. Non si ritiene necessario indicare metricamente lo spazio dei posteggi in quanto l'area indicata presenta stalli di sosta, utilizzati come parcheggi, delimitati da aiuole, che creano autonomi spazi per posteggi univocamente definiti.

Art. 4
SOGGETTI AMMESSI ALLA VENDITA

1. Possono esercitare la vendita diretta nel Mercato contadino gli imprenditori agricoli che abbiano le seguenti caratteristiche:
 - iscrizione nel registro imprese di cui all'art. 8 della Legge 580/1993;
 - ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della Regione Lombardia;
 - vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione, ovvero di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui al punto precedente, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del Codice Civile;
 - possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 comma 6 del D. Lgs. 228/2001;
2. L'attività di vendita diretta all'interno del Mercato contadino è consentita ai titolari dell'impresa, ovvero ai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1 comma 1094 della Legge 296/2006, dai relativi familiari coadiuvanti nonché al personale dipendente di ciascuna impresa;
3. Possono esercitare la vendita diretta nel Mercato contadino i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dai punti precedenti (*punti 1 e 2*) e dalle vigenti norme di legge, indipendentemente dalla loro adesione/iscrizione ad associazioni di categoria, previa presentazione di apposita istanza corredata dalla

documentazione necessaria a provare il possesso dei suddetti requisiti, da inviare al Comune o, se identificato, direttamente al Soggetto Gestore, che provvederanno alla verifica di quanto dichiarato, e comunicazione di assegnazione del relativo posteggio;

4. L'imprenditore agricolo, persona fisica o società di persone, può avere diritto ad ottenere l'assegnazione di un solo posteggio.

Art. 5

PRODOTTI AMMESSI ALLA VENDITA

1. Nel Mercato contadino possono essere posti in vendita principalmente prodotti alimentari derivanti dalla coltivazione, lavorazione e trasformazione delle materie prime provenienti da cicli produttivi agricoli di coltivazione del fondo, selvicoltura ed allevamento di animali e dalle attività connesse di manipolazione, conservazione e trasformazione;
2. Possono essere altresì somministrati i prodotti posti in vendita anche previa semplice attività di manipolazione e cottura, nel rispetto delle procedure igienico-sanitarie nonché della regolarità delle strutture ed attrezzature;
3. Deve essere garantito il rispetto del ciclo di conservazione per i prodotti sottoposti alla catena del freddo;
4. Non è ammessa la vendita di animali vivi.

Art. 6

RISPETTO DELLE NORME IGIENICO-SANITARIE

1. Il Mercato contadino deve essere conforme alle norme igienico-sanitarie di cui al Regolamento n. 852/2004 CE e gli operatori sono soggetti ai relativi controlli da parte delle Autorità sanitarie competenti;
2. Devono essere posti in vendita esclusivamente i prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia d'igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Art. 7

AREA PER IL MERCATO CONTADINO E POSTEGGI

1. Per lo svolgimento del Mercato contadino a km 0 saranno utilizzate le aree pubbliche messe a disposizione dal Comune di Vaprio d'Adda e precisamente il Viale Francesco Melzi d'Eril nel tratto compreso fra la piazza circolare e l'incrocio con la Via Repubblica Cisalpina (Allegato A);
2. I posteggi risultano naturalmente contrassegnati ed identificati mediante rientro per i parcheggi e separazione delle aiuole presenti sul luogo mercatale. Non potrà essere occupata la sede viaria, se non debitamente autorizzata, che dovrà servire per il passaggio e lo stazionamento degli avventori;
3. E' data la possibilità di utilizzare ombrelloni o tende al fine di riparare la merce in esposizione;
4. L'eventuale veicolo potrà essere ricompreso e stazionato nel posteggio solo se risultano verificate le condizioni di cui al punto 2.

Art. 8

UTILIZZO DEL POSTEGGIO

1. Il posteggio verrà assegnato dalla struttura comunale competente o se identificato dal Soggetto Gestore del Mercato e non potrà in alcun modo essere considerato posteggio dato in concessione esclusiva;
2. Il Gestore ha la facoltà, al fine di migliorare la presenza delle maggiori varietà merceologiche sul Mercato, di assegnare i posteggi di volta in volta, oppure per valorizzare la stagionalità dei prodotti di assegnarli per un periodo di tempo certo, previa comunicazione alla struttura comunale competente;

3. Il posteggio assegnato potrà essere utilizzando esclusivamente per la vendita dei prodotti di cui all'art 5 da parte dei soggetti di cui all'art. 4;
4. In caso di controversia in merito all'assegnazione e/o utilizzo del posteggio l'imprenditore agricolo potrà, il giorno di mercato, interpellare direttamente la Polizia Locale e qualora non fosse al momento risolvibile la questione potrà successivamente rivolgersi direttamente all'Ufficio Commercio del Comune inviando proprio atto scritto contenente le problematiche riscontrate ed il Comune, sentito il Soggetto Gestore, provvederà a dare opportuna risposta in merito.

Art. 9

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Secondo il Regolamento comunale vigente in materia è dovuta la tassa per l'occupazione di suolo pubblico;
2. L'Ufficio Tributi è competente per la determinazione e la riscossione del tributo.

Art. 10

COMPORAMENTO E OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

1. In caso di situazione di particolare gravità o comportamenti scorretti, il Gestore è tenuto a darne comunicazione al Comune, per gli opportuni provvedimenti;
2. Si considerano di particolare gravità:
 - Il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli organi comunali preposti in materia di igiene, sicurezza, uso strumenti metrici, decoro e moralità, norme in materia fiscale;
 - Il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
 - Accertate situazioni di illeciti reiterati;
3. La recidiva si verifica qualora sia stato commesso un illecito successivo ad un primo accertamento di violazione, anche di diversa natura, durante lo svolgimento dell'attività nello spazio temporale di un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione;
4. La vigilanza a garanzia del regolare svolgimento delle attività previste dal presente regolamento è in carico al Responsabile del Settore Commercio il quale si può avvalere degli incaricati del proprio Ufficio e degli addetti alla Polizia Locale, nonché del Soggetto Gestore per le verifiche e i controlli;
5. Nel rispetto della suddivisione delle funzioni e compiti, il Responsabile del Commercio ed il Responsabile della Polizia Locale possono emanare specifiche ordinanze di propria competenza;
6. Gli operatori del Mercato contadino dovranno sempre ed in ogni caso attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - obbligo di rispetto di tutte le norme igieniche atte a garantire sicurezza e salubrità dei prodotti;
 - obbligo di esposizione dei prezzi praticati nonché di tutte quelle indicazioni obbligatori a norma di legge, relative all'igiene degli alimenti e loro provenienza;
 - utilizzo di strumenti di peso e misura conformi alle disposizioni metriche vigenti;
 - divieto di circolare all'interno dell'area mercatale con qualsiasi tipo di veicolo;
 - è consentito mantenere il proprio automezzo nel posteggio purché sosti entro lo spazio delimitato così come indicato dall'art. 5 comma 4;
 - alla fine del Mercato ogni operatore dovrà lasciare il posteggio libero da ogni ingombro ed i rifiuti dovranno essere rimossi per lo smaltimento in proprio;
 - è consentito l'uso di apparecchi musicali sempre che il volume sia tenuto al minimo e tale da non arrecare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi;
 - è vietato richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi o quant'altro possa arrecare disturbo o danno al decoro del Mercato;
 - è vietata qualsiasi manomissione di suolo pubblico o danneggiamento della superficie, degli

arredi e delle eventuali piante.

7. Il Comune si riserva la facoltà di emanare disposizioni ulteriori per il rispetto delle leggi vigenti, al fine di disciplinare l'attività del Mercato contadino con particolare attenzione alla tutela della sicurezza, dell'igiene, della concorrenza e della trasparenza dei prezzi.

Art. 11

COMPORAMENTO E OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE

1. Il Soggetto Gestore è tenuto a fornire anticipatamente all'Ufficio Commercio, ed in Copia alla Polizia Locale, un elenco nominativo degli imprenditori agricoli partecipanti, con indicazione dei requisiti che permettono l'esposizione e la vendita dei propri prodotti e delle metrature di vendita di ogni singolo operatore e ad integrare lo stesso ogniqualvolta richiedano di partecipare nuovi imprenditori;
2. Il Soggetto Gestore è tenuto a fornirsi di apposito registro di presenze, vidimato dall'Ufficio Commercio, ed ha l'incarico di annotare in ogni giorno di mercato le presenze effettive sulla scorta dei posteggi assegnati; tale registro dovrà essere esibito ai competenti organi comunali per le verifiche di rito;
3. Trimestralmente il gestore fornisce copia del registro all'Ufficio Commercio al fine di verificare la gestione del mercato e la rispondenza al presente regolamento.

Art. 12

SANZIONI

1. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto e non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre Leggi e Regolamenti generali, si applicano i principi di cui agli art. 7 e 7bis del decreto legislativo 267/2000, e le procedure sanzionatori di cui alla Legge 689/1981;
2. Le violazioni alle norme stabilite dal presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria edittale da € 50,00 ad € 500,00; il pagamento delle sanzioni amministrative non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione;

Classificazione:

- Il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli organi comunali preposti in materia di igiene, sicurezza, uso strumenti metrici, decoro e moralità, norme in materia fiscale - violazioni punite secondo quanto disposto dal Codice Penale o da altre Leggi e Regolamenti generali;
- Il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo - violazione punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00;
- divieto di circolare all'interno dell'area mercatale con qualsiasi tipo di veicolo - violazione punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00;
- è consentito mantenere il proprio automezzo nel posteggio purché sosti entro lo spazio delimitato così come indicato dall'art. 5 comma 4 - violazione punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00;
- alla fine del Mercato ogni operatore dovrà lasciare il posteggio libero da ogni ingombro ed i rifiuti dovranno essere rimossi per lo smaltimento in proprio entro le ore 13,00 – violazione punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00;
- è consentito l'uso di apparecchi musicali sempre che il volume sia tenuto al minimo e tale da non arrecare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi - violazione punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00;
- è vietato richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi o quant'altro possa arrecare disturbo o danno al decoro del Mercato - violazione punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00;
- mancato rispetto delle caratteristiche generali di cui all'art. 4 del presente regolamento - violazione punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00;

3. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/1981 ed il ricorso è il Responsabile dell'Ufficio Commercio;
4. L'ordinanza di cessazione dell'attività è atto immediatamente efficace ed esecutivo.

Art. 13

EFFETTUAZIONE MERCATI STRAORDINARI

1. Su richiesta dell'Amministrazione comunale o del Soggetto Gestore potranno essere concesse edizioni straordinarie del Mercato contadino nell'ambito di pubbliche manifestazioni o di particolari ricorrenze, con le stesse modalità di regolamentazione del Mercato di cui al presente Regolamento;
2. L'autorizzazione all'effettuazione di mercati straordinari sarà concessa per iscritto dal Responsabile del Settore Commercio verificato che vi sia l'effettiva disponibilità dell'area mercatale;
3. Le domande di effettuazione di mercati straordinari dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima dello svolgimento degli stessi ed il Responsabile del Settore Commercio si esprimerà entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dell'istanza scritta.

Art. 14

VALORIZZAZIONE DEI MERCATI CONTADINI ED INCENTIVI

1. Contestualmente all'attività di vendita nel Mercato contadino possono essere effettuate anche attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, ai cicli di lavorazione e formazione dei prodotti o materie prime, alla creazione e manutenzione degli attrezzi, al riutilizzo di materie prime secondarie e di quei materiali definiti "poveri" od "alternativi";
2. Potranno essere attuati interventi per la divulgazione e valorizzazione degli aspetti tradizionali ed artigianali tipici del territorio rurale e di altre Regioni italiane, attraverso scambi di sinergie, al fine di far conoscere nuovi prodotti e per migliorare la salute umana anche attraverso i comportamenti alimentari e introducendo nuove tendenze gastronomico-alimentari;
3. Potranno porsi in atto inventivi per favorire il commercio di prodotti tipici lombardi e dei prodotti derivanti da coltivazioni biologiche;
4. Per la tutela del consumatore i prodotti tipici lombardi ed i prodotti biologici posti in vendita dovranno riportare il marchio di riconoscimento, tutela e garanzia, di cui alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e regionali vigenti.

Art. 15

RISPETTO DEGLI ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Oltre al rispetto del presente Regolamento si è tenuti ad osservare le disposizioni dettate da altri Regolamenti Comunali con particolare riferimento agli aspetti urbanistico/edilizi, igienico/sanitari, di occupazione suolo ed aree pubbliche, di pubblicità, di polizia stradale, di polizia urbana, di polizia metrica ed annonaria.

Art. 16

RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 228/2001 e al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 20 novembre 2007.

Art. 17

ESPOSTI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Gli esposti che abbiano per oggetto le materie trattate dal presente Regolamento devono essere inviate all'Amministrazione Comunale, assegnati al Responsabile del Settore Commercio e presentati in forma scritta in duplice copia presso l'Ufficio Protocollo, che provvedere a registrare nell'apposito registro di protocollo l'istanza pervenuta, ad apporvi la ricevuta ed a restituire una copia all'esponente;
2. Gli esposti, oltre alla sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell'istante e dovranno essere sottoscritti con firma autografa;
3. In casi di particolare urgenza è consentita la forma orale purché sia certa l'identità dell'esponente.

Art. 18

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento composto da n. 19 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dallo Statuto comunale.

Art. 19

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento viene depositato agli atti dell'Ufficio Commercio a disposizione di chiunque ne faccia richiesta ai sensi della Legge 241/1990 in materia di accesso agli atti amministrativi, previo pagamento delle spese di riproduzione;
2. Il Regolamento verrà altresì reso pubblico mediante pubblicazione sul sito del Comune di Vaprio d'Adda all'indirizzo www.comune.vapriodadda.mi.it alla voce "Regolamenti".